

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4121</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato ALMIRANTE**

*Presentata il 18 novembre 1975*

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, che reca provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel marzo del 1971 la prima Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati approvò in sede legislativa il disegno di legge « Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » che divenne la legge 31 marzo 1971, n. 241.

Le provvidenze erano dettate in favore di dipendenti, in prevalenza salariati del Ministero della difesa, cessati dal servizio nel periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1959, cioè in un arco di circa dieci anni, durante i quali negli arsenali militari si ebbe una sensibile diminuzione del personale.

Questa situazione dipese soprattutto dal mancato rinnovamento del contratto — si trattava di contratto a termine — o dalla libera scelta dei singoli lavoratori che intesero avvantaggiarsi di provvedimenti disposti dal Governo tesi a favorire l'esodo volontario.

Però, questa situazione determinò delle conseguenze di carattere umano, sia sul piano personale che familiare, ed il Parlamento ebbe ad interessarsene, in particolare

il Senato, quando con un ordine del giorno del 22 febbraio 1967 invitò il Governo a presentare quel disegno di legge che divenne la legge 31 marzo 1971, n. 241.

Questa legge dispone che coloro i quali intendono beneficiare delle nuove provvidenze debbono presentare apposita domanda al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Gli organi di informazione non dettero molto rilievo a questo provvedimento e, così, sia per questo motivo che per altre ragioni, molti dei dipendenti, che undici anni prima avevano abbandonato il loro servizio, non vennero a conoscenza delle nuove disposizioni e, decorsi i termini, ne restarono esclusi.

Riteniamo, pertanto, opportuno presentare questa proposta di legge al fine di consentire a coloro i quali non furono a suo tempo in condizione di godere dei benefici disposti dal Governo di presentare una nuova domanda.

In altre parole, la presente proposta di legge intende riaprire per un anno i ter-

mini e, nel contempo, dare piena efficacia a tutte quelle domande, già presentate ma non esaminate perché tardive, che si trovano presso il Ministero della difesa e che d'ufficio dovranno essere riesaminate dai servizi competenti.

Confidiamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che intende consentire a tutti coloro che ne hanno diritto di godere benefici già disposti ma non fruiti.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I termini per la presentazione della domanda, diretta al Ministero della difesa al fine di ottenere i benefici di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, che reca provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero stesso, sono riaperti, per la durata di un anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate e non esaminate per decorrenza di termini, con la entrata in vigore della presente legge, riacquistano ogni efficacia ed il Ministero della difesa provvede d'ufficio.